

Repertorio n. 21533

Raccolta n. 15731

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Di.A.Psi. (Difesa Ammalati Psicici) Piemonte - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve "Di.A.Psi. Piemonte - Onlus"

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs

117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Registrato a TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

1° Ufficio delle Entrate

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 12 (dodici) del mese di ottobre.

il 20/10/2020

In Torino, presso la Sede dell'Associazione Arcobaleno, in Via Virle n. 21, alle ore diciassette e dieci.

n. 41125 serie 1T

Esatti € 0

Avanti a me dottor ROBERTO MARNETTO, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza l'assistenza di testimoni,

è personalmente comparsa:

- GOZZELLINO Graziella, nata a Vignale Monferrato (AL) il giorno 11 agosto 1946, residente in Torino (TO), Via Garessio n. 27, codice fiscale GZZ GZL 46M51 L881X;

della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale, agendo nella sua qualità a me dichiarata di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di volontariato:

"Di.A.Psi. (Difesa Ammalati Psicici) Piemonte - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve "Di.A.Psi. Piemonte - Onlus", con sede in Torino (TO), Via S. Domenico n. 28/2, Codice Fiscale: 97534890013, associazione riconosciuta con provvedimento della

	Giunta Regionale del Piemonte n. 6-12900/92 del 24 febbraio 1992,	
	iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Tori-	
	no al n. 1276/93, iscritta presso il Registro Regionale delle Organizza-	
	zioni di Volontariato con Decreto del Presidente della Giunta Regiona-	
	le del Piemonte n. 2204/93 del 14 giugno 1993;	
	costituita con atto a rogito Notaio Francesco Poma di Torino in data 2	
	febbraio 1990, rep.n. 148.415/24.577, registrato a Torino il 20 febbraio	
	1990 al n. 7747, successivamente modificato con atto a rogito Notaio	
	Maurizio Gallo Orsi di Torino in data 31 marzo 1999, rep.n. 413/261,	
	registrato a Torino il	
	richiede a me Notaio di ricevere e ritenere nei miei atti il verbale	
	dell'assemblea dei soci della predetta associazione, qui convocata in	
	seconda convocazione in questi luogo, giorno ed ora, per discutere e	
	deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1. Approvazione delle modifiche statutarie in ottemperanza del D.Lgs.	
	n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo settore, a norma	
	dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";	
	2. Varie ed eventuali.	
	Aderendo io Notaio alla fattami istanza do atto di quanto segue.	
	Assume la presidenza dell'assemblea su unanime designazione dei	
	presenti ed ai sensi di statuto la sovracomparsa signora GOZZELLINO	
	Graziella, la quale, dopo aver constatato e dato atto:	
	- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;	
	- che l'avviso di convocazione è stato comunicato ai soci ed al Consi-	
	- 2 -	

glio Direttivo a mezzo whatsapp in data 1° ottobre 2020, come la stessa mi dichiara;

- che sono presenti in proprio e per delega n. 19 associati dei n. 70 iscritti, come risulta dal foglio presenze che previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura dalla comparente;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori: GOZZELLINO Graziella - Presidente,

Tresso M. Cristina - Vice Presidente

Raso Francesca e FORLANO Franco consiglieri,

che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta,

- che tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente rende noto agli associati le ragioni che consigliano di approvare le modifiche statutarie in ottemperanza del D.Lgs. n. 117 del 3

luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" con conseguente modifica della denominazione in "Organizzazione di Volontariato

Di.A.Psi. (Difesa Ammalati Psichici) Piemonte", siglabile

"Di.A.Psi. Piemonte ODV".

Il Presidente invita quindi me Notaio a leggere l'Ordine del Giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

ORDINE DEL GIORNO

	L'assemblea dei soci dell'associazione "Di.A.Psi. (Difesa Ammalati	
	Psichici) Piemonte - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in	
	breve "Di.A.Psi. Piemonte - Onlus", sentito l'esposto del Presidente	
	d e l i b e r a	
	- di approvare un nuovo testo dello Statuto, in ottemperanza del	
	D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo settore, a	
	norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,	
	n. 106", con conseguente modifica della denominazione in "Organiz-	
	zazione di Volontariato Di.A.Psi. (Difesa Ammalati Psichici) Piemonte",	
	siglabile "Di.A.Psi. Piemonte ODV", Statuto che steso su dodici faccia-	
	te di sei fogli singoli, si allega al presente verbale sotto la lettera "B",	
	previa sottoscrizione della comparente e mia, per farne parte sostan-	
	ziale ed integrante, omissane la lettura per dispensa avutane dalla	
	comparente stessa che dichiarano di ben conoscerlo, per averne rice-	
	vuto copia in precedenza.	
	Ultimata la lettura e dopo esauriente discussione il Presidente mette in	
	votazione l'ordine del giorno deliberativo e dà atto che viene approvato	
	per alzata di mano all'unanimità dei voti dei presenti.	
	Nulla essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la	
	seduta viene tolta alle ore diciotto.	
	Agli effetti fiscali la comparente dichiara che il presente atto è esente	
	da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e	
	art. 26 Dlgs 105/2018.	
	Le spese ed imposte del presente verbale e relative sono a carico	
	dell'Associazione.	
	- 4 -	

Richiesto io Notaio ho

ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto ed in parte manoscritto,
parte da me e parte da persona di mia fiducia, quale atto leggo, alla
comparsa che lo approva e conferma e lo sottoscrive unitamente a
me Notaio, alle ore diciotto.

Il presente atto è steso su sei facciate di due fogli.

In originale firmato:

Graziella GOZZELLINO

MARNETTO Roberto

Allegato "A" al repertorio n. 21533/15731

FOGLIO PRESENZE

Società: "Di.A.Psi. (Difesa Ammalati Psichici) Piemonte - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve "Di.A.Psi. Piemonte - Onlus", con sede legale in Torino (TO), Codice Fiscale: 97534890013,

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- GOZZELLINO Graziella, nata a Vignale Monferrato (AL) il giorno 11 agosto 1946 - Presidente,

- TRESSO Maria Cristina, nata a Torino (TO) il giorno 15 aprile 1961, - Consigliere,

- RASO Francesca, nata a Asti (AT) il giorno 8 settembre 1946 - Tesoriere

- PRANZO Antonietta, nata a Taranto (TA) il giorno 14 luglio 1951 - Segretario,

assente

- BECHIS Pierina, nata a Volvera (TO) il giorno 9 luglio 1953 - Consigliere,



Assente

- CONFIGLIACCO BAUSANO Elisa, nata a Cuorgnè (TO) il giorno 23
giugno 1987 - Consigliere, _____

Assente

- DE FRANCESCO Salvestra, nata a Torino (TO) il giorno 23 agosto
1937 - Consigliere, _____

Assente

- DE PETRI Chiara, nata a Torino (TO) il giorno 2 dicembre 1994 -
Consigliere, _____

Assente

- FORLANO Franco, nato a Torino (TO) il giorno 20 giugno 1947 -
Consigliere, _____

- GENTILE Maria Luisa, nata a Torino (TO) il giorno 5 gennaio 1939 -
Consigliere, _____

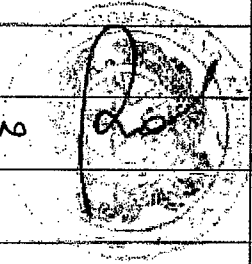
Assente

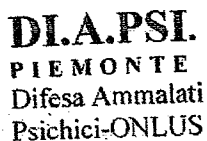
- MERLO Stefano, nato a Biella (BI) il giorno 28 aprile 1984 - Consi-
gliere, _____

Assente

Grazzella Grazzella

Manetto





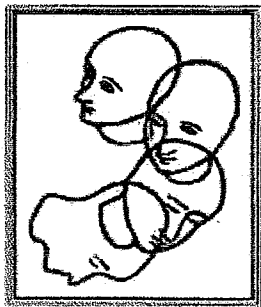
FISAM
Unione Nazionale
Associazioni Italiane
per la Salute Mentale

Associazione di Familiari e di Volontari
Personalità Giuridica Privata D.G.R. n. 6-12900 del 24/2/1992
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Torino: 1/7/93 n. 1276
Iscritta al Registro Regionale del Volontariato D.P.G.R. n. 2204 del 14/6/93
Codice Fiscale 97534890013
Sede di Torino: via Sacchi, 32 - 10128 Torino
Tel. 011.19457374 - cell. 351.8511822
www.sospsiche.it - www.diapsipiemonte.it - e-mail diapsipiemonte@gmail.com
pec: diapsipiemonte@pec.it

c/c Intesa SanPaolo S.p.A.	IBAN	IT72	I	03069	09606	100000003135
c/c UniCredit Banca S.p.A.	IBAN	IT76	U	02008	01105	000001468669
c/c Banco Posta	IBAN	IT89	Q	07601	01000	000014862106

ASSEMBLEA SRAORDINARIA DEI SOCI del 12 OTTOBRE 2020

socio		delegato		
cognome	nome	cognome	nome	firma
1 BRIENZA	SARA	BONATO	SANDRA	Bonato Sandra
2 DE PETRI	CHIARA	MANNINO	FULVIO	Fulvio
3 FERRARI	BARBARA	ORECCHIA	ANGELO	Angelo Orecchia
4 ABBAGNANO	ALESSIA	ORECCHIA	ANGELO	Angelo Orecchia
5 CARRIOTTI	ILARIA	BONATO	SANDRA	Bonato Sandra
6 DI RUVO	CHIARA	BONATO	SANDRA	Bonato Sandra
7 LOMBARDI	IRENE	ORECCHIA	ANGELO	Angelo Orecchia
8 BECCU	CRISTINA	ZUFFI	LIVIANA	Zuffi Liviana
9 FERRARI	BRUNO	ZUFFI	LIVIANA	Zuffi Liviana
10 TANZI	CARLO			
11 SCARANO	CATERINA			
TARTAGLIA	PIETRO			
12 DEGIULI	LIDIA			
MATTIOTINO	DAZZA			
13 MERLO	STEFANO			
14 BARONETTI	CARLA	ZUFFI	LIVIANA	Zuffi Liviana
15		Crosiella	Crosiella	Martello



D.I.A.P.S.I.
PIEMONTE
Difesa Ammalati
Psichici-ONLUS

FISAM
Unione Nazionale
Associazioni Italiane
per la Salute Mentale

Associazione di Familiari e di Volontari

Personalità Giuridica Privata D.G.R. n. 6-12900 del 24/2/1992

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Torino: 1/7/93 n. 1276

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato D.P.G.R. n. 2204 del 14/6/93

Codice Fiscale 97534890013

Sede di Torino: via Sacchi, 32 - 10128 Torino

Tel. 011.19457374 - cell. 351.8511822

www.sospsiche.it - www.diapsipiemonte.it - e-mail diapsipiemonte@gmail.com

pec: diapsipiemonte@pec.it

c/c Intesa SanPaolo S.p.A. IBAN IT72 L 03069 09606 100000003135

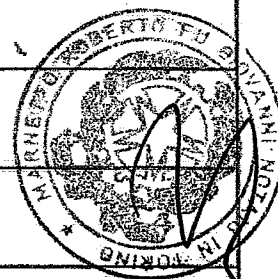
c/c UniCredit Banca S.p.A. IBAN IT76 U 02008 01105 000001468669

c/c Banco Posta IBAN IT89 Q 07601 01000 000014862106

Assemblea straordinaria dei soci del 12 ottobre 2020

foglio presenze

	cognome	nome	firma
1	TRESSO	MARIA CRISTINA	M. Tresso
2	HANNINO	FULVIO	Fulvio Hannino
3	GOZZELLINO	GRAZIELLA	Graziella Gozzello
4	RASO	FRANCESCA	Francesca Raso
5	BUFFI	LILIANA	Liliana Buffi
6	OBERSNEL	MARA	Mara Obersnel
7	ORECCHIA	ANGELO	Angelo Orecchia
8	BONATO	SANDRA	Sandra Bonato
9	FORLANO	FRANCO	Franco Forlano
10			
11			
12			
13			
14		Graziella Gozzello	Graziella Gozzello
15			Manuello Pich



Allegato "B" al rep. n. 21533/15731

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"Di.A.Psi. Piemonte"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato Di.A.Psi. (Difesa Ammalati Psichici) Piemonte, siglabile "Di.A.Psi. Piemonte ODV".
2. La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore), a seguito dell'istituzione del RUNTS-Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione dell'Associazione nello stesso RUNTS.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Torino, (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. L'associazione opera prevalentemente nell'ambito territoriale della regione Piemonte. Nell'ambito della regione Piemonte possono essere aperti Punti di riferimento e/o sedi operative distaccate.
5. La durata dell'Organizzazione di Volontariato non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art 11 del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

- L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e socio- sanitaria a favore di persone affette da disturbi psichiatrici.
- Il principale obiettivo è la tutela dei diritti del malato psichico e della sua famiglia.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Graziella Giorallo



- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ODV intende:

- a. promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di modificare l'atteggiamento generale verso la malattia e a diffondere notizie relative alla malattia mentale ed alle problematiche connesse;
- b. incentivare e favorire la ricerca scientifica sulla malattia mentale;
- c. attraverso un'attenta e costante lettura della legislazione vigente dialogare con gli Enti legislativi al fine di ottenere:
 - una corretta applicazione della legislazione vigente;
 - norme più idonee alla tutela giuridica del malato psichiatrico proponendo all'occorrenza correzioni e modifiche;
- d. intrattenere rapporti di attiva collaborazione con le Istituzioni pubbliche, in convenzione e private per ottenere un miglioramento dei Servizi e la realizzazione di strutture di cura adeguate;
- e. porsi in maniera solidale con le famiglie dei malati favorendo l'aggregazione, la discussione, l'incontro in gruppi di sostegno, fornendo la consulenza sulle problematiche dei malati, l'ascolto e l'appoggio nei rapporti con i Servizi ed ogni altro intervento che la Di.A.Psi. ritenga possa essere di sostegno e di aiuto;
- f. facilitare il recupero umano e sociale del malato e favorire il suo reinserimento nella vita sociale; a tal fine l'Associazione intende organizzare ad esempio:
 - corsi di formazione annuali per Volontari per compagnia e accompagnamento individuale dei malati e formazione permanente dei volontari comprendente l'attività di supervisione;
 - corsi di formazione ed educazione sanitaria per insegnanti;
 - attivare un "Centro di Incontro" con laboratori di varie attività risocializzanti, convivialità, animazione ecc...;
 - promuovere l'accompagnamento individuale mediante l'attività del volontario amico;
 - organizzare eventi ludico/culturali e attività risocializzanti nei fine settimana e in tutti gli altri giorni festivi, da realizzare anche in rete con altri enti.
- g. promuovere e svolgere attività editoriale e multimediale inerente lo scopo sociale.

3. Per il raggiungimento dello scopo l'Organizzazione potrà associarsi e/o federarsi con altre associazioni aventi il medesimo scopo, anche con costituzione di una federazione e/o associazione nazionale.

4. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

5. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

6. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

7. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

8. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i.).

9. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

10. Non si considera volontario l'associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i.).

11. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

12. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV a qualsiasi titolo;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) eventuali elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e s.m.i.);
- f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) avanzi netti di gestione;
- i) introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- j) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Grosella Grosella



3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e di previsione ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle marginali.

5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art. 5 Soci

1. L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore - D.LGS 117/2017)

2. Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

3. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

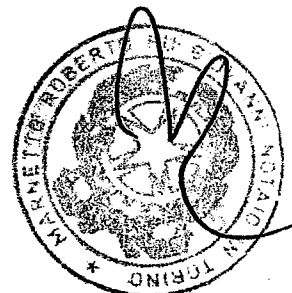
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

In assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accettata.

4. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;



Art. 9 **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Ciascun associato dispone del voto singolo, purché in regola con il pagamento della quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci, e può farsi rappresentare da un altro associato, che non sia Consigliere o Dipendente dell'Associazione, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
3. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento con presentazione di delega scritta.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio oppure da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. La convocazione è inoltrata a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 **Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, e del bilancio preventivo.

4. L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- b. discute ed approva i programmi di attività;
- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;
- e. nomina e revoca l'organo di controllo;
- f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri, con facoltà di scelta anche tra i non soci;
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- l. delibera sull'esclusione dei soci;
- m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
- p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci sia in prima convocazione che in seconda convocazione e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Giuseppina Gozzellin



Art. 12 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 15 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

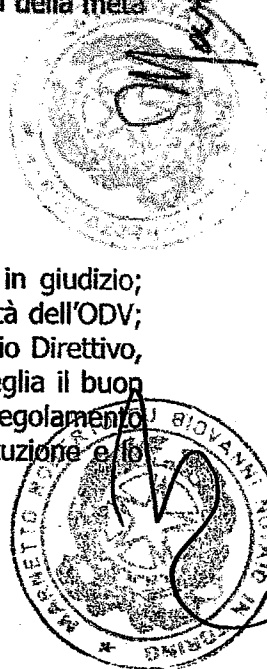
1. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla sua elezione, elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
3. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV, in conformità al bilancio preventivo ed alle delibere dei competenti organi associativi; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Il tesoriere può delegare anche a terzi parte delle sue funzioni.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
 - h. predispone il regolamento interno ed elabora eventuali modifiche;
 - i. costituisce, su proposta del Presidente, Commissioni consultive e di studio precisandone i compiti;

- j. assume e licenzia eventuali lavoratori dipendenti, si avvale di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione, decide in merito alle relative retribuzioni e al relativo trattamento normativo;
- k. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto
- l. propone all'Assemblea il conferimento di cariche onorifiche ai soci ed a terzi.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.
10. La convocazione è fatta per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".
15. I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Decade automaticamente dalla carica il Consigliere che, senza valido motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo oppure nel corso dell'anno solare non partecipi a più della metà delle riunioni indette.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello statuto e del regolamento interno e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità; propone la costituzione e lo scioglimento di commissioni di studio e gruppi di lavoro.

Giuseppina Gossello



3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, a maggioranza, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

5. Il Presidente può delegare anche a terzi parte delle sue funzioni ed il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

6. Il Presidente è eleggibile più volte.

Art. 14 **Organo di controllo**

1. L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15 **Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti**

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16 **Il Collegio dei probiviri**

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. 3 anni e sono rieleggibili n. 3 volte.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Collegio dei Probiviri, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione del sostituto. Il membro cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del membro cessato; il nuovo eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica quello cessato.

Art. 17 **Il Presidente onorario**

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

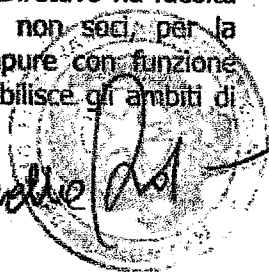
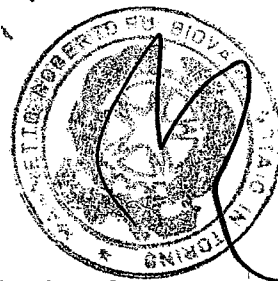
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 18 **Comitati Tecnici**

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Gioselle Epeselli

Maurizio Del



Art. 19
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 20
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.
2. In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
2. Con la presente revisione statutaria si fa salva la data di costituzione avvenuta in data 2 febbraio 1990.

Copia conforme all'originale in piu' fogli muniti delle prescritte
sottoscrizioni, nei miei rogiti, composta di 22 (VENTIDUE)
facciate, rilasciata ad uso consentito dalla legge

Torino li 10 (DECI) NOVEMBRE 2020 (DUEMILAVENTI)

Manuello Pich

